

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2023, n. 4-6590

D.Lgs. 13/2013. Legge regionale 63/1995. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con lo Stato Maggiore della Difesa per la valorizzazione e il rafforzamento della formazione professionale del personale della Difesa.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (13G00043)” definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea;

il D.M. 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” introduce i criteri per la referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) e al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF);

il Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021, “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. (21A00166)” stabilisce criteri, procedure e strumenti per la certificazione delle competenze.

Richiamate:

la Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 152-3672, del 2 agosto 2006, “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448, “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006” con cui la Regione ha recepito i criteri relativi alla certificazione delle competenze introdotti dal sopra citato quadro normativo nazionale.

Dato atto:

della Determinazione Dirigenziale 1 luglio 2016, n. 420, “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”;

della Determinazione Dirigenziale 18 Settembre 2017, n. 849 “Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del

sistema” che fornisce indicazioni normative ed operative sulla procedura di certificazione e sulle figure di sistema abilitate al rilascio delle attestazioni.

Richiamato, inoltre, che:

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’Ordinamento Militare” richiama, in particolare all’articolo 1013, la centralità della valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dal personale militare volontario, ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro al termine del servizio prestato, anche attraverso il riconoscimento di eventuali equipollenze con le qualifiche regionali e il rilascio di crediti formativi all’interno di iniziative di formazione professionale.

Preso atto che:

le Forze Armate effettuano direttamente percorsi formativi di specializzazione rivolti al personale dipendente, sia esso in servizio permanente che in ferma prefissata (annuale/quadriennale) e finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze necessarie allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali;

le Forze Armate svolgono attività di supporto e sostegno alle autorità civili in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, esprimendo capacità operative ad ampio spettro e nell’ambito di domini di intervento fortemente diversificati;

come da documentazione agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, l’Amministrazione della Difesa ha manifestato interesse a valorizzare la preparazione professionale del proprio personale in servizio per favorirne anche un eventuale ricollocamento nel mondo del lavoro, con particolare riguardo ai militari in servizio temporaneo, attraverso il riconoscimento di qualificazioni professionali di titolarità regionale (intera qualificazione o singole unità di competenza) ovvero la partecipazione a corsi integrativi con rilascio delle relative certificazioni.

Ritenuto che, poiché nel quadro delle strategie regionali finalizzate all’occupabilità della popolazione residente, rivestono un ruolo rilevante le attività di formazione professionale per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, risulta opportuno promuovere la valorizzazione e il potenziamento delle qualificazioni professionali ottenute dal personale militare nell’ambito dei corsi erogati dalla Difesa attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite ovvero la realizzazione di percorsi formativi che consentano lo sviluppo di conoscenze e abilità necessarie allo svolgimento di specifiche professioni, agevolandone il reinserimento nel mondo del lavoro, anche al fine di facilitare le attività di supporto e sostegno alle autorità civili in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

Dato atto che, a tale fine, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro è addivenuta alla condivisione dei contenuti di un accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, con lo Stato Maggiore della Difesa, secondo cui in base alle rispettive finalità istituzionali e nel rispetto della normativa di settore, obiettivo comune è addivenire alla standardizzazione di procedure condivise finalizzate al riconoscimento da parte della Regione Piemonte di eventuali equivalenze tra le competenze acquisite dal personale militare e le qualificazioni regionali o parti di esse.

Ritenuto, pertanto, di approvare, nell’ambito della legge regionale 63/1995, lo schema di accordo di collaborazione, allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, con lo Stato Maggiore della Difesa per la valorizzazione e il rafforzamento della formazione professionale del personale della Difesa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta, unanime,

delibera

- di approvare, nell'ambito della legge regionale 63/1995, lo schema di accordo di collaborazione, allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con lo Stato Maggiore della Difesa per la valorizzazione e il rafforzamento della formazione professionale del personale della Difesa;
- di demandare all'Assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale la sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
E
REGIONE PIEMONTE**

PER LA VALORIZZAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA DIFESA

Lo **Stato Maggiore della Difesa** (SMD), con sede in Roma, Via XX Settembre, 123A – 00187, rappresentato dal Capo SMD,....., per la Sua carica e agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede dello SMD,

e

La Regione Piemonte - nella persona dell'Assessore Istruzione e Merito, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario..... nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Piemonte che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del suddetto Ente,
di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”;

VISTO l'articolo 15 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”*;

VISTO il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, con particolare riguardo all'art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e in particolare l'art. 15 sul “Segreto d'Ufficio”, così come modificato dall'art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 01 luglio 1986, n. 131, “Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”;

VISTA la circolare n. 6598, del 09 marzo 2010, della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cooperazioni tra amministrazioni pubbliche ed in particolare gli accorsi ex articolo 15 della legge n. 241, del 7 agosto 1990;

Con particolare riferimento all'ordinamento militare:

VISTO il D.lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'Ordinamento Militare”, in particolare

l'art.1013;

- VISTO** D.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8, “Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTO** il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90, “Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull’Ordinamento Militare”;
- VISTO** l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), “Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.”
- VISTA** la direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di Convenzioni ed Accordi in materia di Formazione con Enti e Organismi della Difesa” Ed. 2021.

Con particolare riferimento alla normativa in materia di certificazione delle competenze:

- VISTI** la Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (13G00043)”;
- il D.M. 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

il Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021, “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. (21A00166)”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 152-3672, del 2 agosto 2006, “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 18-6464, “Revoca parziale alla d.g.r.152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448, “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della dgr 152-3672 del 02/08/2006”;

la Determinazione Dirigenziale 1 luglio 2016, n. 420, “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze.

la Determinazione Dirigenziale 18 Settembre 2017, n. 849 Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema”.

CONSIDERATO che le Forze Armate svolgono attività di supporto e sostegno alle autorità civili in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, esprimendo capacità operative ad ampio spettro e nell’ambito di domini di intervento fortemente diversificati;

CONSIDERATO che le Forze Armate effettuano direttamente percorsi formativi di specializzazione rivolti al personale dipendente, sia esso in servizio permanente che in ferma prefissata (annuale/quadriennale) e finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze necessarie allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali;

CONSIDERATO che l’Amministrazione della Difesa ha interesse a valorizzare la preparazione professionale del proprio personale in servizio per favorirne anche un eventuale ricollocamento nel mondo del lavoro, con particolare riguardo ai militari in servizio temporaneo, attraverso il riconoscimento di **qualificazioni** professionali da parte degli enti regionali (intera qualificazione o

single unità di competenza) ovvero la partecipazione a corsi integrativi, disciplinati nel presente Accordo, con rilascio delle relative certificazioni;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte condivide l'esigenza di sostenere l'acquisizione e il rafforzamento delle competenze professionali del personale militare, anche al fine di facilitare le attività di supporto e sostegno alle autorità civili in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza;

CONSIDERATO che, nel quadro delle strategie regionali finalizzate all'occupabilità della popolazione residente, la Regione Piemonte pone particolare attenzione alle attività di formazione professionale per l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;

CONSIDERATO che, in tale ambito, la Regione Piemonte intende promuovere la valorizzazione e il potenziamento delle qualificazioni professionali ottenute dal personale militare nell'ambito dei corsi erogati dalla Difesa attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite ovvero la realizzazione di idonei percorsi formativi che consentano lo sviluppo di conoscenze/abilità necessarie al corretto svolgimento di specifiche professioni, agevolandone il reinserimento nel mondo del lavoro;

RITENUTO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nell'ambito delle rispettive competenze;

ACCERTATO che le interlocuzioni intercorse manifestano reciproca disponibilità ad avviare una collaborazione negli ambiti di comune interesse;

CONSIDERATO che la sinergia istituzionale tra lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Piemonte può produrre importanti prospettive di confronto, sviluppo e approfondimento nell'individuazione di percorsi di formazione professionale di comune interesse, finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie al corretto svolgimento delle relative professioni e utili a favorire l'occupabilità della popolazione militare;

CONSIDERATO che lo Stato Maggiore della Difesa e la Regione Piemonte intendono ricondurre al presente Accordo Quadro eventuali disposizioni attuative anche attraverso specifici provvedimenti per la diretta implementazione delle attività di comune interesse;

CONSIDERATO che tali attività, afferenti tematiche e piani di analisi comuni preventivamente concordabili, devono essere sviluppate con risorse rientranti nelle proprie ordinarie disponibilità;

CONSIDERATO che la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) prevista dal Decreto 8 gennaio 2018, in coerenza con la normativa europea, favorisce la riconoscibilità e spendibilità delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione in Italia e in Europa;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

- 1 Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare nell'obiettivo di valorizzare e potenziare le professionalità del personale militare attraverso il riconoscimento delle competenze connesse con il servizio prestato nelle Forze Armate ovvero il riconoscimento dell'equipollenza completa o parziale dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione/perfezionamento erogati da Enti della Difesa con i titoli del sistema di certificazione regionale rilasciati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione, traducibili anche in crediti formativi.
- 2 Ulteriori modalità esecutive e di dettaglio necessarie a porre in essere gli obiettivi sopra indicati, potranno essere definite tra le parti a mezzo di separati atti che richiamino il presente accordo.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

- 1 Le Parti si impegnano a verificare la compatibilità delle competenze acquisite dal personale militare durante il proprio servizio ovvero attraverso la frequenza di corsi professionali/perfezionamento erogati dalla Difesa con quelle richieste per le figure professionali appartenenti al Repertorio Regionale delle Qualificazioni Professionali, al fine di riconoscere al predetto personale un'eventuale equipollenza di singole competenze ovvero una specifica qualifica professionale. Al fine di riconoscere specifiche qualifiche professionali, le Parti potranno concordare anche la partecipazione a corsi integrativi del personale cui sono state riconosciute singole competenze.
- 2 La Regione Piemonte mette a disposizione la propria offerta formativa, con particolare riguardo ai percorsi di aggiornamento e riqualificazione finalizzati all'occupabilità, alla quale il personale militare individuato dalle FFAA potrà partecipare nell'ambito dei dispositivi di programmazione adottati che favoriscono la flessibilità e personalizzazione della formazione.
- 3 Gli oneri economici e finanziari sostenuti nell'ambito del presente accordo rimangono a carico delle Parti, fatta salvo ogni diversa decisione concordata tra le Parti stesse.

Art. 4

(Modalità attuative)

- 1 La Regione Piemonte si impegna, nel rispetto delle prerogative che rientrano nella propria sfera di competenza istituzionale, a:
 - riconoscere le competenze acquisite dal personale militare durante il proprio servizio all'interno delle Forze Armate attraverso il "Servizio di certificazione delle competenze (IVC)", secondo modalità di dettaglio concordate tra le Parti;
 - riconoscere, ove possibile, l'equipollenza dei titoli conseguiti dal personale militare al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze Armate con i titoli del sistema regionale di certificazione rilasciati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione, ai sensi del D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
 - riconoscere le singole competenze acquisite dal personale militare al termine di corsi di formazione/perfezionamento frequentati nelle Forze Armate relativamente ai profili professionali previsti dal "Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi" di riferimento ai sensi della normativa regionale vigente;
 - favorire il rafforzamento delle competenze professionali acquisite dal personale militare tramite la possibilità di accedere a eventuali corsi integrativi che vadano a colmare i *gap* formativi per il conseguimento delle qualifiche professionali definite nel "Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi" di riferimento; il rafforzamento delle competenze del personale militare avverrà nell'ambito delle iniziative formative in essere nel sistema piemontese;
 - fornire supporto agli Enti/Istituti della Difesa presenti sul territorio regionale nelle procedure di accreditamento presso la Regione Piemonte, in qualità di enti formativi, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Lo Stato Maggiore della Difesa si impegna a:
 - raccogliere e analizzare la documentazione a sostegno delle esperienze maturate dal personale militare durante il proprio servizio nelle Forze Armate per favorire l'accesso dei singoli interessati ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC)", secondo modalità di dettaglio concordate tra le Parti;
 - raccogliere, analizzare e trasmettere alla Regione Piemonte la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli o di singole competenze conseguiti dal personale militare al termine di corsi di formazione/perfezionamento frequentati nelle Forze Armate, secondo modalità di dettaglio concordate tra le Parti, volte a garantire il riconoscimento generale di specifici titoli;
 - collaborare con la Regione Piemonte per l'eventuale organizzazione ed erogazione dei corsi

professionali integrativi a favore del personale militare individuato.

Art. 5

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Ciascuna Parte fornisce le prestazioni, in conformità delle leggi e delle norme vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature e il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.
2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di integrare e/o modificare e/o recedere dal presente Accordo.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali atti attuativi discendenti.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679", alla normativa nazionale vigente (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

Art. 7

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme sul:
 - segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 2 ottobre 2017, nr. 3; la Circolare n. 1 della PCMANS 1-1/2011 - Norme unificate per la

protezione e la tutela delle informazioni classificate; nonché la Circolare n.1 della PCM- ANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”);

– segreto d’ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.

2. In ragione dell’esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all’Amministrazione della Difesa (di seguito A.D.) partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall’acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l’A.D. e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposita informazione e susseguente sottoscrizione di specifico modulo. In ogni caso nell’ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

3. È, a ogni modo, facoltà delle Parti coinvolte, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando una delle Parti, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall’enunciato di cui al precedente comma.

4. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 8

(Oneri finanziari ed economici)

1. Dall’esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa e per la Regione Piemonte. Il presente rapporto di collaborazione non comporta flussi finanziari fra le Parti, che sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell’ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica. Gli eventuali provvedimenti attuativi discendenti dovranno rispettare gli stessi principi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

(Referenti)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono per:

- lo Stato Maggiore della Difesa, il Capo Ufficio *pro tempore* dell’Ufficio Formazione Personale Militare dello SMD-1° Reparto Personale;
- la Regione Piemonte il dirigente *pro tempore* del Settore Standard formativi e Orientamento permanente, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 10

(Durata, scadenza, rinnovo dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e può essere rinnovato, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11

(Diritto di recesso)

1. Le Parti, fermo restando quanto stabilito nell'articolato relativo alla "Salvaguardia dei compiti istituzionali", si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, informandone tempestivamente la controparte, con un preavviso di almeno 2 mesi, per cause non dipendenti dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

2. Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente Accordo, per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alle controparti anche con un minimo preavviso.

3. Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente accordo, anche con modalità telematica contemplata dall'art. 47 del D.lgs. 82/2005, senza che ciò dia adito ad avanzare alcuna pretesa da parte dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Art. 12

(Contenzioso)

1. Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

2. Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione fra le Parti.

3. In caso di mancata composizione bonaria la questione sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 13

(Sottoscrizione e registrazione dell'atto)

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005.
2. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Il presente Accordo si compone di n. 13 articoli ed è trasmesso agli organi di controllo competenti.

Sottoscrizione digitale

Per lo Stato Maggiore della Difesa

Per la Regione Piemonte